

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**d'AMATO LUIGI, CALDERISI, PANNELLA, RUTELLI,
STANZANI GHEDINI, VESCE**

Presentata l'11 gennaio 1989

Nuove norme in materia di assegni familiari.

ONOREVOLI COLLEGHI! — È urgente intervenire in materia di assegni familiari e aggiunta di famiglia (che dal 1° gennaio 1988 sono chiamati assegni per il nucleo familiare) per riparare ai gravi guasti del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, che ha ristretto il numero dei beneficiari della prestazione previdenziale, espellendo dal riconoscimento i figli maggiorenni ed i genitori.

È una miserrima politica della lesina nei confronti dei lavoratori e dei pensionati, attuata nel momento in cui la Cassa unica per gli assegni familiari, gestita dall'Inps, ha un attivo patrimoniale di oltre 59 mila miliardi. Ridurre le prestazioni in questa situazione è voler dare, con protervia e prepotenza, uno schiaffo a chi ha a carico i familiari ed è quindi economicamente più debole di chi è solo

o comunque non deve mantenere congiunti.

La legge n. 153 del 1988 è una norma profondamente sbagliata per i seguenti tre motivi:

1) non concede le prestazioni ai figli maggiorenni;

2) non riconosce più il carico dei genitori;

3) discrimina il diritto all'assegno tra lavoratori e pensionati del settore subordinato e lavoratori e pensionati del settore autonomo.

Appare pertanto necessario intervenire per ricostituire un sistema più omogeneo e socialmente avanzato, dando spazio ad una cultura della solidarietà verso i giovani e gli anziani che più degli altri ne hanno bisogno.

Sembra incredibile che lo Stato, ad esempio, tolga gli assegni per i giovani, ai quali viene negato il posto di lavoro: siamo nell'assurdo!

La legge che abbiamo l'onore di proporre ristabilisce equità e giustizia, così duramente calpestate, attraverso sette fondamentali direttrici:

- 1) concede gli assegni ai figli maggiorenni studenti ed apprendisti;
- 2) concede per la prima volta gli assegni ai figli maggiorenni disoccupati;
- 3) riconferma il diritto agli assegni per i genitori e gli avi a carico;
- 4) allarga l'area dei beneficiari ai fratelli, sorelle e nipoti;

5) elimina ogni discriminazione nel campo del lavoro autonomo estendendo gli assegni a tutti i pensionati del settore;

6) concede per la prima volta gli assegni ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni senza più le precedenti limitazioni; artigiani; commercianti) secondo le regole di carattere generale;

7) aumenta i limiti di reddito e l'importo degli assegni rispetto alle misure della legge n. 153 del 1988.

Solo in tal modo viene tutelata la busta paga dei lavoratori a basso e medio reddito e la posizione economica dei pensionati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è abrogato.

2 Dal 1° gennaio 1990 le prestazioni familiari erogate in favore dei lavoratori e pensionati del comparto pubblico e privato e del lavoro autonomo si chiamano « assegni familiari » e sono regolati dagli articoli successivi.

3. Per le parti non regolamentate dalla presente legge si applicano esclusivamente le disposizioni del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

1. Gli assegni familiari spettano per il coniuge, i figli, i genitori, gli avi, i collaterali orfani, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. Hanno diritto agli assegni i richiedenti pensionati e lavoratori il cui reddito familiare soggetto ad IRPEF è compreso nelle fasce indicate nell'articolo 5.

ART. 3.

1. Gli assegni familiari spettano per i figli minori di età e per quelli maggiori di età che:

a) siano apprendisti, fino al termine del rapporto di apprendistato;

b) siano studenti, fino al termine degli studi;

c) siano universitari, fino al termine del corso legale di laurea;

d) siano inabili;

e) siano disoccupati.

2. I figli debbono essere conviventi con il richiedente gli assegni familiari. Per i disoccupati occorre comprovare la loro qualità esibendo attestato annuale dell'ufficio di collocamento.

3. La convivenza è richiesta anche per i fratelli, sorelle e nipoti in linea diretta, orfani di entrambi i genitori.

ART. 4.

1. Gli assegni familiari spettano — alle medesime condizioni, per gli stessi beneficiari e gli stessi limiti stabiliti per i lavoratori dipendenti — ai lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali pensionistiche gestite dall'Inps.

2. Per finanziare le prestazioni i lavoratori autonomi debbono versare dal 1° gennaio 1990 all'Inps un contributo pari all'1 per cento del reddito di impresa dichiarato all'IRPEF per l'anno precedente.

ART. 5.

1. Gli assegni familiari per ogni persona a carico sono pari a:

a) 200.000 lire al mese, se il reddito familiare è inferiore a 20 milioni di lire annue, dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente;

b) 100.000 lire al mese, se il reddito supera i 20 milioni ed è inferiore ai 30 milioni;

c) 50.000 lire al mese, se il reddito supera i 30 milioni ed è inferiore ai 40 milioni di lire annue.

2. La misura degli assegni familiari e dei redditi è soggetta a rivalutazione annuale in base al tasso programmato di

inflazione con arrotondamento alle mille lire e alle centomila lire superiori, rispettivamente, per la prestazione e per i redditi.

ART. 6.

1. I redditi annuali soggetti all'IRPEF sono presi in considerazione per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.